



SCHEMA DI CONTRATTO

Rep n. _____

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO NELLE ZONE DI MARE LASCIATE A LIBERO USO PRESENTI SUL LITORALE DEL COMUNE DI GROTTAMMARE, STAGIONI BALNEARI 2025 E 2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER LA STAGIONE BALNEARE 2027

L’anno 2025 addì _____ del mese di _____ in Grottammare, presso la Residenza Municipale

sono presenti

IL **COMUNE DI GROTTAMMARE**, (codice fiscale n. 82000670446 – Partita Iva 00403440449), qui rappresentato da _____ e domiciliato per la carica presso il Comune di Grottammare in Via Marconi 50

E

_____, in breve “l’affidatario” (Codice fiscale e Partita Iva n. _____), con sede in _____, qui rappresentata dall’Amministratore Unico, Sig. _____, nato a _____ il ___/___/____, e residente a _____ in Via _____ n. _____, Cod. Fisc. _____

PREMESSO CHE

- L’Amministrazione Comunale intende garantire la gestione ottimale del servizio di salvataggio su tutte le spiagge libere del litorale di Grottammare, al fine di assicurare a turisti e cittadini una balneazione sicura e la migliore assistenza possibile;
- Con Deliberazione n. ___ del ___/___/2025 la Giunta comunale ha confermato di voler garantire il servizio di salvataggio sulle spiagge libere e a tal scopo ha fornito indirizzi amministrativi finalizzati al suo affidamento per il biennio 2025-2026 con possibilità di rinnovo per la stagione balneare 2027;
- Con Determinazione n. ___ del ___/___/2025 si è provveduto ad aggiudicare l’affidamento del servizio alla Ditta _____ di _____ e ad approvare lo schema di contratto recante le condizioni relative all’affidamento;

**Tanto premesso
Si conviene e stipula quanto segue**

Articolo 1 – PREMESSA

Le parti contraenti dichiarano che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di salvataggio a mare per le stagioni balneari 2025, 2026 con possibilità di rinnovo per la stagione balneare 2027 secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, nelle spiagge libere situate lungo il litorale del Comune di Grottammare indicate nell’elenco Allegato 1 al presente contratto per un totale di n. 22 postazioni fisse come meglio specificato al successivo art. 6 e così come individuate nella Planimetria postazioni (Allegato 2).

L’affidatario opererà di concerto con la categoria dei concessionari di spiaggia in modo da attuare in modo più uniforme e funzionale possibile in servizio lungo il litorale.

Articolo 3 – DURATA

Il Contratto ha durata biennale, per le stagioni balneari 2025 e 2026 salvo facoltà di rinnovo per la stagione balneare 2027.

Per ogni annualità il servizio di salvataggio a mare dovrà essere svolto per un periodo di mesi **quattro**, da giugno a settembre di ogni anno secondo il calendario stabilito dalla normativa regionale vigente, dalle ordinanze emesse dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto e dal Regolamento comunale





sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative (approvato con delibera di Consiglio n. 39 del 30 maggio 2002 e ss.mm.ii).

Al termine di ogni stagione balneare l'affidatario invierà all'Amministrazione una relazione relativa al servizio svolto.

Al termine della stagione balneare 2026 l'Amministrazione procederà alla ricognizione sullo stato del servizio e, in caso di attestazione di regolare e soddisfacente espletamento del servizio da parte degli Uffici competenti, procederà all'eventuale proroga dell'affidamento per le successive stagioni balneari 2027 e 2028 alle medesime condizioni dei due anni precedenti, da comunicare all'affidatario almeno 30 giorni prima dell'inizio della nuova stagione balneare;

Trascorso il periodo complessivo di quattro anni cesserà di diritto la gestione appaltata, essendo esclusa la tacita proroga.

Articolo 4 – ONERI FINANZIARI

Il corrispettivo a carico del Comune di Grottammare per l'affidamento del Servizio oggetto del presente contratto è pari a € _____ IVA inclusa (netti € _____) annuali per l'anno 2025. Per l'anno 2026 ed eventualmente per l'anno successivo si provvederà all'eventuale revisione dei prezzi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 60, comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.

Il prezzo è comprensivo di ogni onere, spesa e quant'altro necessario per la completa e puntuale realizzazione delle prestazioni richieste e per l'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'affidatario o che lo stesso appalta per espletare le attività, senza eccezione ed esclusione alcuna, sia nel rispetto delle vigenti disposizioni che regolano il servizio in oggetto, sia di quelle in materia di lavoro, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 5 – CONTENUTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di salvataggio dovrà essere conforme alla normativa generale e locale vigente in materia nel periodo di svolgimento dello stesso che, salva l'adozione di ulteriori e/o diverse disposizioni, attualmente è disciplinato da:

- Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di S. Benedetto del Tronto n. 22/2019 e ss.mm.ii;
- Regolamento Regionale n. 2 del 13 maggio 2004 a oggetto "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";
- Regolamento comunale sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative (approvato con delibera di Consiglio n. 39 del 30 maggio 2002 e ss.mm.ii).

L'affidatario si impegna sin d'ora al rispetto di tutte le eventuali variazioni che dovessero essere apportate in materia a seguito dell'emanazione di successive ordinanze aventi validità per le stagioni balneari oggetto del presente contratto.

L'affidatario si impegna a garantire il servizio di salvataggio per tutte le aree di spiaggia libera adibite alla balneazione del litorale del comune di Grottammare indicate all'articolo 2 e nella planimetria allegata con l'attrezzatura prevista dalla normativa vigente e la presenza di bagnini/assistenti bagnanti abilitati al salvamento e muniti di regolare brevetto di salvataggio in corso di validità a tal fine rilasciato dagli Organismi riconosciuti e autorizzati a norma di legge (FIN o SNS o FISA), con un numero di unità in grado di garantire almeno 1 (uno) operatore ogni 150 mt lineari di fronte mare o frazione di essi.

Secondo le modalità, le condizioni e i tempi previsti dalle disposizioni impartite dalla locale Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto con l'Ordinanza sopra richiamata e a norma del Regolamento Regionale n. 2/2004, l'affidatario dovrà rispettare, in particolare, le seguenti condizioni:

- Nel periodo temporale stabilito all'art. 3, il servizio minimo di salvataggio, con la presenza di un bagnino, dovrà essere attivato e garantito obbligatoriamente e in via continuativa almeno dalle ore 10.00 alle ore 18.00, come di seguito precisato (intendendosi per fine settimana i giorni di sabato e domenica e per giorni feriali dal lunedì al venerdì inclusi):
 - a) per il primo fine settimana del mese di giugno con un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare, con facoltà, in capo al responsabile del servizio di salvamento, di poter eventualmente predisporre, nella fascia oraria 13:00/15:00, un assistente bagnante marittimo ogni 300 metri di fronte mare qualora la limitata affluenza di bagnanti lo consenta;
 - b) a partire dal secondo sabato di giugno e per tutti i restanti fine settimana dello stesso mese, nonché per il primo fine settimana del mese di settembre, con un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare;





- c) durante tutti i giorni feriali di giugno successivi al secondo fine settimana e per quelli del mese di settembre antecedenti al primo fine settimana, con un assistente bagnanti marittimo ogni 150 metri di fronte mare, con facoltà, in capo al responsabile del servizio di salvamento, di poter eventualmente predisporre, nella fascia oraria 13:00/15:00, un assistente bagnante marittimo ogni 300 metri di fronte mare qualora la limitata affluenza di bagnanti lo consenta;
- d) per il mese di luglio e per quello di agosto, con un assistente bagnanti marittimo ogni 150 metri di fronte mare.
- Per ogni postazione dovrà essere assicurata la disponibilità di mezzi idonei per eventuali salvataggi in mare secondo le disposizioni impartite dalla locale Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto con l'Ordinanza sopra richiamata e ss.mm.ii.

L'affidatario dovrà provvedere inoltre a:

- dotare, a propria cura e spese, le postazioni e gli assistenti bagnanti di tutta l'attrezzatura necessaria all'adempimento dei compiti specifici di sorveglianza e di salvataggio di cui al servizio affidato, in ottemperanza alle richiamate norme di legge e a tutte le disposizioni impartite in materia dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto;
- sollevare da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale per quanto concerne la salvaguardia della incolumità dei bagnanti, degli operatori del salvataggio e di eventuali terzi durante il periodo di servizio nelle aree descritte;
- munirsi delle necessarie autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia per la regolare esecuzione del servizio;
- delimitare la zona di mare riservata alla balneazione e interdetta alla navigazione e segnalare il limite acque sicure entro il quale possono bagnarsi i non esperti mediante posizionamento dei rispettivi gavitelli di colore rosso e bianco forniti dal Servizio manutenzione della stazione appaltante;
- vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere la fascia dei 5 metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro che possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
- vigilare affinché venga rispettato il divieto di balneazione nelle zone di mare vietate alla balneazione e il divieto di transito e sosta delle persone sulle scogliere frangiflutti e opere similari poste a difesa della costa presenti sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa;
- segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o avvenuti attinenti la sicurezza della balneazione, nei tempi e nei modi indicati dalle Ordinanze della Capitaneria di porto di San Benedetto;
- segnalare tempestivamente le condizioni di balneabilità a mezzo di bandiere rosse e/o bianche poste in posizione ben visibile su appositi pennoni/aste ad un'altezza di almeno 4 metri, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, secondo quanto indicato dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di S. Benedetto del Tronto.

Il Servizio dovrà essere svolto dall'affidatario esclusivamente a proprio rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sollevando il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, e in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Comune resta assolutamente estraneo al rapporto di lavoro tra l'aggiudicatario e il proprio personale addetto al servizio e non potrà essere in alcun modo coinvolto in eventuali controversie dovessero insorgere. Per i servizi oggetto del presente contratto l'affidatario dovrà nominare un Direttore responsabile dell'intera organizzazione del Servizio di salvamento, di cui comunicherà il nominativo e i recapiti all'Amministrazione comunale prima dell'avvio dell'attività, avendo cura altresì di aggiornare tempestivamente quest'ultima su ogni eventuale variazione in merito.

Articolo 6 - FORNITURA DELLE POSTAZIONI DI AVVISTAMENTO

L'affidatario deve provvedere alla fornitura, posa in opera e manutenzione gratuite delle postazioni di avvistamento in numero minimo di 22 postazioni con torretta di avvistamento; le stesse dovranno essere posizionate in modo da consentire una ottimale visuale della zona assegnata e in particolar modo dello specchio d'acqua posto nelle immediate vicinanze delle scogliere e dovranno essere collocate come da planimetria della spiaggia (Allegato 2 al presente contratto).





Articolo 7 – STRUTTURE FUNZIONALI AL SERVIZIO

In aggiunta a quanto indicato al precedente articolo 6, l'affidatario dovrà dotarsi di tutte le strutture funzionali e delle dotazioni necessarie all'espletamento del servizio così come previsto dall'Ordinanza sopra citata e dalle vigenti normative in materia (pattini, cordame, divise e attrezzatura personale, salvagenti, ecc), sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura e genere che possano derivare a persone e cose nell'ambito delle operazioni di posa in opera o di generico utilizzo delle suddette dotazioni strumentali.

Resta ad esclusivo carico dell'affidatario la sorveglianza di tutti i materiali e delle attrezzature utilizzate per il servizio in oggetto.

L'affidatario dovrà provvedere alla dotazione, per tutti gli assistenti bagnanti, di defibrillatori e di una radio ricetrasmittente per facilitare le comunicazioni nelle situazioni di pronto intervento e primo soccorso ed assicurare un immediato intervento degli stessi.

Articolo 8 - UTILIZZO ARREDI

L'affidatario avrà la facoltà di utilizzo e il diritto d'uso, in via esclusiva, a scopo pubblicitario, degli appositi spazi esistenti nelle torrette di avvistamento, con facoltà di introito dei relativi proventi per affissioni richieste da parte di terzi, nel rispetto della normativa vigente.

L'affidatario si impegna, inoltre, a:

- mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale, presso le torrette di avvistamento, appositi ulteriori spazi informativi di propaganda per la promozione di attività comunali;
- provvedere a realizzare e affiggere negli spazi riservati sopra indicati, a propria cura e spese, nr. 66 manifesti misura 70x100 in forex per la promozione di attività comunali (nr. 22 manifesti per nr. 3 tipologie di manifestazioni).

Articolo 9 – OBBLIGHI AGGIUNTIVI

L'affidatario dovrà inoltre provvedere, in accordo e secondo le disposizioni del Servizio Demanio Marittimo, a quanto segue:

- posizionare tutti i cartelli previsti dalle Ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di S. Benedetto del Tronto e dal Regolamento Regionale n. 2/2004 forniti dal Servizio Demanio della stazione appaltante;
- provvedere all'affissione ai sensi di legge di Ordinanze ed avvisi sugli spazi predisposti dall'Amministrazione comunale;
- delimitare la zona di mare riservata alla balneazione e interdetta alla navigazione e segnalare il limite acque sicure entro il quale possono bagnarsi i non esperti mediante posizionamento dei rispettivi gavitelli di colore rosso e bianco forniti dal Servizio Manutenzione nei tempi e modi previsti dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di S. Benedetto del Tronto;
- verificare costantemente che i gavitelli bianchi e rossi di cui al precedente art. 3 mantengano la posizione iniziale provvedendo, ove necessario, al loro immediato riposizionamento;
- delimitare i corridoi di lancio indicati dal Servizio Demanio con le boe fornite dal Servizio Manutenzione;
- posizionare, a propria cura e spese, nelle spiagge libere coperte dal servizio di salvataggio almeno un pennone/asta con relative bandiere rosse e bianche secondo quanto previsto all'art. 5.

Infine, l'affidatario dovrà garantire l'assistenza con proprio personale a n. 4 manifestazioni annuali che verranno svolte in spiaggia o nel tratto di mare antistante la spiaggia, su richiesta dell'Amministrazione comunale, mettendo a disposizione il numero di assistenti di volta in volta necessario.

Articolo 10 – PERSONALE DIPENDENTE

L'affidatario è obbligato al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nonché al rispetto e integrale applicazione della normativa e degli adempimenti previsti dal C.C.N.L. di riferimento, compreso il rispetto di tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, nonché relativa alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.

Qualora l'affidatario non risultasse in regola con gli obblighi di legge di cui sopra, l'Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, con addebito all'Affidatario delle spese sostenute dall'Amministrazione. L'eventuale esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'affidatario.





Articolo 11 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare, pubblicato in modo permanente sul sito www.comune.grottammare.ap.it, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare.

Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Le parti danno anche atto che per il presente appalto non è consentito il ricorso al subappalto, a pena di risoluzione dello stesso.

Articolo 13 – PENALITÀ E RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, il Comune potrà effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite dal presente contratto. In caso di inadempienze o infrazioni regolarmente accertate, in caso di ritardo nella posa in opera delle relative dotazioni, e fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali ulteriori danni accertati, l'Amministrazione potrà applicare all'affidatario una penale giornaliera pari a 100,00 (cento) euro. La penale complessiva non potrà eccedere il 10% del valore complessivo dell'appalto. Pena la risoluzione del contratto. In caso di ripetute gravi inadempienze ritualmente contestate, il Comune tratterà l'intera cauzione prestata a norma del successivo articolo 15, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti, qualora non si provveda alla risoluzione *ipso jure* del contratto, preceduta dalla sola formalità del preavviso da notificare con lettera raccomandata o tramite PEC almeno 30 giorni prima.

Articolo 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti, nel caso in cui, in vigore del contratto, intervenga la disponibilità per l'Amministrazione Appaltante di convenzioni Consip o delle eventuali centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle previste dal presente Contratto e qualora l'Affidatario non acconsenta all'adeguamento automatico dei corrispettivi contrattuali entro i termini stabiliti dal Committente, il presente contratto potrà essere risolto in conformità di quanto previsto dalle richiamate normative. La risoluzione avrà effetto a seguito della ricezione, da parte dell'Affidatario della comunicazione con la quale il Committente dichiarerà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Articolo 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, cauzione definitiva di € _____ a mezzo bonifico bancario oppure a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata dalla Italiana _____, Agenzia (____) di _____, in data __/__/2025 Tale cauzione verrà svincolata non prima dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, il Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, che pertanto viene prestata anche come "clausola penale".

L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI





L'affidatario assume ogni responsabilità per quanto concerne la salvaguardia della incolumità dei bagnanti, degli operatori del salvataggio e di eventuali terzi durante il periodo di servizio oggetto del presente contratto.

L'affidatario risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento del servizio e a tal fine ha stipulato apposita polizza assicurativa RCT/RCO n. _____ del __/__/2025 con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per ciascun sinistro per persona e per danni a cose; resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale; la polizza stipulata deve essere specifica per le attività di cui al presente contratto e persona, con clausole che mantengono indenne da responsabilità il Comune.

Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di copertura presenti non sono opponibili all'Amministrazione, non sono ammesse esclusioni della copertura assicurativa relative ad attività oggetto dell'affidamento.

Le polizze aventi validità per tutta la durata del contratto dovranno essere trasmesse in copia, entro il termine comunicato dall'Amministrazione.

Ogni anno l'affidatario del servizio è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale le quietanze di pagamento delle polizze assicurative.

Articolo 17 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato annualmente in una rata unica al termine del servizio annuale entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura elettronica specificando i seguenti dati:

- Codice univoco ufficio: TVCA0
- Scadenza pagamento: 30 gg. data fattura
- codice CIG: _____
- codice CUP _____
- dicitura "Scissione dei pagamenti – Art. 17 – ter del Dpr n. 633/1972" (il Comune provvederà alla liquidazione dell'imponibile della fattura mentre l'IVA trattenuta sarà versata all'Erario)

La liquidazione dell'importo sarà effettuata a condizione che non vengano formulate, in ordine all'espletamento del servizio, motivate contestazioni e che sia riscontrata la regolare posizione della ditta, in ordine ai relativi adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC).

Articolo 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Fermo. E' escluso il deferimento ad arbitri.

Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, l'affidatario non può esimersi, se richiesto dall'Amministrazione, dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

Articolo 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti dall'affidatario saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Grottammare esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto.

Titolare del Trattamento è il Comune di Grottammare, Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area cui afferisce il Servizio Turismo e Sport.

Articolo 20 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti e di pubblici servizi, alle norme del Codice civile ed alle altre norme applicabili in materia.

Articolo 21 - REGIME FISCALE

La presente scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di registrazione, essendo soggetta a registrazione solo in caso d'uso, in quanto trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Tutte le spese inerenti al contratto, imposte, tasse e quant'altro occorre per dare corso legale al contratto, immediate e future, saranno a carico dell'affidatario.





Ai sensi dell'art. 18 comma 10 e Allegato I.4 art. 1 del D. Lgs. 36/2023 l'imposta di bollo di € 40,00 determinato sulla base della Tabella A è assolta dall'affidatario al momento della stipula del contratto, nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate con circolare n.22/E del 28 luglio 2023 e ss.mm.ii..

COMUNE DI GROTTAMMARE

DITTA _____

L'AMMINISTRATORE UNICO

La Ditta _____ dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. di approvare espressamente quanto stabilito dai seguenti articoli:

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Durata

Articolo 4 - Oneri finanziari

Articolo 5 - Contenuti e modalità di gestione del servizio

Articolo 6 - Fornitura delle postazioni di avvistamento

Articolo 7 - Strutture funzionali al servizio

Articolo 8 - Utilizzo arredi

Articolo 9 - Obblighi aggiuntivi

Articolo 10 - Personale dipendente

Articolo 11 – Estensione degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici

Articolo 12 - Divieto di cessione o/o subappalto del servizio

Articolo 13 - Penalità e risoluzione

Articolo 14 - Clausola risolutiva espressa

Articolo 15 – Cauzione definitiva

Articolo 16 - Responsabilità per danni

Articolo 17 - Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari e pagamenti

Articolo 18 – Foro competente

Articolo 21 - Regime fiscale

DITTA _____

L'AMMINISTRATORE UNICO

